Conto corrente con la Posta **Anno 77° — Numero 29**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1936 - Anno XIV** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. 2451.

Devoluzione alla Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati del patrimonio netto delle cessate Associazioni fasciste fra proprietari di fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alle Associazioni fasciste fra proprietari di fabbricati;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 1.575.220,20 risultante dalla liquidazione delle cessate Associazioni fasciste fra proprietari di fabbricati, come dall'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, è devoluto alla Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 1. — MANCINI.

Patrimonio netto derivante dalle liquidazioni delle cessate Associazioni fasciste dei proprietari di fabbricati.

Associazioni		Importo	
Piemonte	L.	132.565,30	attività netta
Liguria	»	123.247,61	»
Bergamo, Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese	»	544.897,20	»
Brescia, Cremona, Mantova	»	45.924,25	»
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia	»	58.298,15	»
Bolzano, Verona, Vicenza, Trento	»	80.108,85	»
Venezia Giulia	»	39.315,50	»
Parma, Piacenza, Reggio Emilia	L.	19.573,55	attività netta
Bologna, Modena	»	86.159,40	»
Romagna	»	14.811,70	»
Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena	»	14.857,20	»
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa	»	56.036,55	»
Marche	»	14.404,20	»
Umbria	»	43.228,40	»
Lazio, Sabina		48.125,25	»
Abruzzi, Molise	»	18.544,05	»
Avellino, Benevento, Napoli	»	64.305,97	»
Matera, Potenza, Salerno	»	11.862,85	»
Puglie	»	19.550,75	»
Catanzaro, Cosenza	»	14.856,30	»
Sicilia Occidentale	»	38.292,65	»
Catania, Enna, Ragusa, Siracusa	»	19.873,40	»
Sardegna	»	46.782,83	»
Messina, Reggio Calabria	»	7.906,00	»
Ferrara	»	11.692,29	»
Totale	L.	1.575.220,20	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2452.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto dei ciechi » con sede in Sassari.

N. 2452. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituto dei ciechi », con sede in Sassari, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2453.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Gioia del Colle (Bari).

N. 2453. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Gioia del Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2454.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Fossombrone (Pesaro).

N. 2454. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Fossombrone (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2455.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita della Madonna del Pianto sotto il titolo della Morte, in Molfetta (Bari).

N. 2455. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Arciconfraternita della Madonna del Pianto sotto il titolo della Morte, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV, n. 2456.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Carmine, in Castellana (Bari).

N. 2456. R. decreto 2 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del Carmine, in Castellana (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV, n. 2457.
Donazione allo Stato di un terreno da parte del comune di Castelnuovo d'Istria.

N. 2457. R. decreto 2 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze, lo Stato viene autorizzato ad accettare la donazione fattagli dal comune di Castelnuovo d'Istria, del terreno di sua proprietà, sul quale è stato costruito l'edificio scolastico di Pregara, della superficie di mq. 1090, giusto contratto 28 marzo 1935-XIII stipulato nell'Ufficio comunale di Castelnuovo d'Istria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 89.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 90.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunciano al grado per la durata dei corsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 91.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 92.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 1. — Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 25.699.939.015,59
delle quali furono riscosse . . . . . . » 23.073.862.884,20

e rimasero da riscuotere . . . . L. 2.626.076.131,39

Art. 2. — Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 28.137.322.083,57
delle quali furono pagate . . . . . . » 22.661.777.282,20

e rimasero da pagare . . . . L. 5.475.544.801,37

Art. 3. — Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	18.056.596.221,51
Spesa	»	24.433.546.490,27
Disavanzo effettivo	L. —	6.376.950.268,76

Movimento di capitali.

Entrata	L.	7.643.342.794,08
Spesa	»	3.703.775.593,30
Differenza	L. +	3.939.567.200,78

Riepilogo generale.

Entrata	L.	25.699.939.015,59
Spesa	»	28.137.322.083,57
Disavanzo finale	L. —	2.437.383.067,98

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo, del bilancio, in . . . . L. 5.046.251.827,03
delle quali furono riscosse . . . . . » 2.439.761.501,78

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 2.606.490.325,25

Art. 5. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 7.725.712.830,73
delle quali furono pagate . . . . . » 4.557.075.961,22

e rimasero da pagare . . . . . . L. 3.168.636.869,51

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 6. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscutere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 1) . . . . L. 2.626.076.131,39

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . » 2.606.490.325,25

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riassunto generale) . . » 428.143.669,04

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . . . L. 5.660.710.125,68

Art. 7. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 2) . . . . L. 5.475.544.801,37

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . » 3.168.636.869,51

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . . L. 8.644.181.670,88

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8. — È accertato nella somma di L. 15.316.952.008,84 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L. 25.699.939.015,59
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:
accertati:
al 1° luglio 1933 . . . L. 7.845.138.801,31
al 30 giugno 1934 . . . » 7.725.712.830,73
» 119.425.970,58
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1934 . . » 15.316.952.008,84

L. 41.136.316.995,01

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1933 . . L. 12.966.521.983,16
Spese dell'esercizio finanziario 1933-34 . . » 28.137.322.083,57
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:
accertati:
al 1° luglio 1933 . . . L. 5.078.652.543,20
al 30 giugno 1934 . . . » 5 046.251.827,03
» 32.400.716,17
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale . . . . » 72.212,11

L. 41.136.316.995,01

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9. — Sono stabiliti nella somma di L. 72.212,11 i discarichi consentiti nell'esercizio 1933-34, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 10. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . L. 869.663.074,09
delle quali furono riscosse . . . . » 862.384.165,21

e rimasero da riscuotere . . . . L. 7.278.908,88

Art. 11. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . L. 869.663.074,09
delle quali furono pagate . . . . . . » 632.124.279,36

e rimasero da pagare . . . . L. 237.538.794,73

Art. 12. — Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . . L. 18.286.994,11
delle quali furono riscosse . . . . . . » 15.757.842,67

e rimasero da riscuotere . . . . L. 2.529.151,44

Art. 13. — Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . . L. 193.655.347,13
delle quali furono pagate . . . . . . » 187.499.759,37

e rimasero da pagare . . . . L. 6.155.587,76

Art. 14. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 10) . . . . L. 7.278.908,88

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12) . . . . » 2.529.151,44

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . » 7.282.324,16

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . . . . L. 17.090.384,48

Art. 15. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 11) . . . . L. 237.538.794,73

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . . . » 6.155.587,76

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . . . L. 243.694.382,49

Art. 16. — La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1933-34, risulta come appresso:

Attività.

Differenza attività al 30 giugno 1933 . . . . L. 228 —
Entrate dell'esercizio 1933-34 . . . . » 869.663.074,09
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:
accertati:
al 1° luglio 1933 . . . . . L. 193.655.347,13
al 30 giugno 1934 . . . . . » 193.655.347,13
» —
Differenza passiva al 30 giugno 1934 . . . . » 0,01

L. 869.663.302,10

Passività.

Spese dell'esercizio 1933-34 . . . . . . L. 869.663.074,09
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:
accertati:
al 1° luglio 1933 . . . . . L. 18.287.222,12
al 30 giugno 1934 . . . . . » 18.286.994,11
» 228,01

L. 869.663.302,10

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . . . L. 31.536.410,65
delle quali furono riscosse . . . . » 25.467.959,86

e rimasero da riscuotere . . . . L. 6.068.450,79

Art. 18. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertato nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 27.472.996,51
delle quali furono pagate . . . . » 11.913.802,30

e rimasero da pagare . . . . L. 15.559.194,21

Art. 19. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in L. 7.175.873,41
delle quali furono riscosse . . . . » 7.173.904,41

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.969 —

Art. 20. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in . . L. 25.664.709,49
delle quali furono pagate . . . . » 22.140.828,15

e rimasero da pagare . . . . L. 3.523.881,34

Art. 21. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 17)	L. 6.068.450,79
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 19)	» 1.969 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	» —
Residui attivi al 30 giugno 1934	L. 6.070.419,79

Art. 22. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 18)	L. 15.559.194,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20)	» 3.523.881,34
Residui passivi al 30 giugno 1934	L. 19.083.075,55

Art. 23. — E accertata nella somma di L. 4.718.682,77 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1933-34, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34		L. 31.536.410,65
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33: accertati:		
al 1° luglio 1933	L. 25.696.533,99	
al 30 giugno 1934	» 25.664.709,49	
		» 31.824,50
Differenza passiva al 30 giugno 1934		» 4.718.682,77
		L. 36.286.917,92

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1933		L. 6.867.940,41
Spese dell'esercizio finanziario 1933-34		» 27.472.996,51
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33: accertati:		
al 1° luglio 1933	L. 7.183.853,41	
al 30 giugno 1934	» 7.175.873,41	
		» 7.980 —
Prelevamento dal conto corrente		» 1.938.001 —
		L. 36.286.917,92

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 24. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in . . . . L. 87.775.068,64
delle quali furono riscosse . . . . » 79.995.254,24

e rimasero da riscuotere . . . . L. 7.779.814,40

Art. 25. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . L. 93.763.371,86
delle quali furono pagate . . . . » 76.145.148,08

e rimasero da pagare . . . . L. 17.618.223,78

Art. 26. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . L. 12.772.786,92
delle quali furono riscosse . . . . » 571.720,58

e rimasero da riscuotere . . . . L. 12.201.066,34

Art. 27. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . . . . L. 13.709.223,72
delle quali furono pagate . . . . » 11.360.917,03

e rimasero da pagare . . . . L. 2.348.306,69

Art. 28. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 24)	L. 7.779.814,40
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 26)	» 12.201.066,34
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	» 4.436,71
Residui attivi al 30 giugno 1934	L. 19.985.317,45

Art. 29. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 25)	L. 17.618.223,78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 27)	» 2.348.306,69
Residui passivi al 30 giugno 1934	L. 19.966.530,47

Art. 30. — E' accertata nella somma di L. 9.215.589,96 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1933		L. 8.673.427,77
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-1934		» 87.775.068,64
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè: accertati:		
al 1° luglio 1933	L. 21.145.980,36	
al 30 giugno 1934	» 13.709.223,72	
		» 7.436.756,64
		L. 103.885.253,05

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1933-1934		L. 93.763.371,86
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè: accertati:		
al 1° luglio 1933	L. 13.679.078,15	
al 30 giugno 1934	» 12.772.786,92	
		» 906.291,23
Differenza attiva al 30 giugno 1934		» 9.215.589,96
		L. 103.885.253,05

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citità di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . . L. 2.680.863,31
delle quali furono riscosse . . . . » 2.635.476,61

e rimasero da riscuotere . . . . L. 45.386,70

Art. 32. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.973.608,44
delle quali furono pagate . . . . » 1.734.024,08

e rimasero da pagare . . . . L. 1.239.584,36

Art. 33. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . L. 49.275,45
delle quali furono riscosse . . . . » 13.378,33

e rimasero da riscuotere . . . . L. 35.897,12

Art. 34. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . . . . L. 2.706.700,31
delle quali furono pagate . . . . » 866.205,47

e rimasero da pagare . . . . L. 1.840.494,84

Art. 35. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 31)	L.	45.386,70
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 33)	»	35.897,12
Somme riscosse e non versate (colonna *s.* del riepilogo dell'entrata)	» —	333,23
Residui attivi al 30 giugno 1934	L.	80.950,59

Art. 36. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 32)	L.	1.239.584,36
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 34)	»	1.840.494,84
Residui passivi al 30 giugno 1934	L.	3.080.079,20

Art. 37. — E' accertata nella somma di L. 16.538,79 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1933-1934		L.	2.680.863,31
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33 cioè: accertati:			
al 1° luglio 1933	L. 3.000.363.57		
al 30 giugno 1934	» 2.706.700,31		
		»	293.663,26
Differenza passiva al 30 giugno 1934		»	16.538,79
		L.	2.991.065,36

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1933		L.	17.176,92
Spese dell'esercizio finanziario 1933-1934		»	2.973.608,44
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33: accertati:			
al 1° luglio 1933	L. 49.555,45		
al 30 giugno 1934	» 49.275,45		
		»	280 —
		L.	2.991.065,36

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 38. — Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno in . . . . L. 7.747.442,13
delle quali furono riscosse . . . . » 7.420.101,12

e rimasero da riscuotere . . . . L. 327.341,01

Art. 39. — Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 8.009.741,09
delle quali furono pagate . . . . » 3.523.257,12

e rimasero da pagare . . . . L. 4.486.483,97

Art. 40. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.416.065,17
delle quali furono riscosse . . . . . . » 536.713,08

e rimasero da riscuotere . . . . L. 879.352,09

Art. 41. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 2.538.322,32
delle quali furono pagate . . . . » 1.705.653,47

e rimasero da pagare . . . . L. 832.668,85

Art. 42. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 38)	L.	327.341,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 40)	»	879.352,09
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo)	»	3.776.07
Residui attivi al 30 giugno 1934	L.	1.210.469,17

Art. 43. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 39)	L.	4.486.483,97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 42)	»	832.668,85
Residui passivi al 30 giugno 1934	L.	5.319.152,82

Art. 44. — E accertata nella somma di L. 1.853.631,28, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1933		L.	1.819.789,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-1934		»	7.747.442,13
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33: accertati:			
al 1° luglio 1933	L. 2.943.863,67		
al 30 giugno 1934	» 2.538.322,32		
		»	405.541,35
		L.	9.972.773,36

Passività.

Spese dell'esercizio 1933-34		L.	8.009.741,09
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33: accertati:			
al 1° luglio 1933	L. 1.525.466,16		
al 30 giugno 1934	» 1.416.065,17		
		»	109.400,99
Differenza attiva al 30 giugno 1934		»	1.853.631,28
		L.	9.972.773,36

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 45. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione

stessa, allegata al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . . L. 490.478.428,68
dalle quali furono riscosse . . . . » 382.182.440,49

e rimasero da riscuotere . . . . L. 108.295.988,19

Art. 46. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 490.478.428,68
delle quali furono pagate . . . . . . » 374.233.158,28

e rimasero da pagare . . . . L. 116.245.270,40

Art. 47. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . L. 178.418.342,33
delle quali furono riscosse . . . . » 90.005.671,82

e rimasero da riscuotere . . . . L. 88.412.670,51

Art. 48. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . . L. 223.117.655,08
delle quali furono pagate . . . . » 109.083.213,70

e rimasero da pagare . . . . L. 114.034.441,38

Art. 49. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 45) . . . . . . L. 108.295.988,19
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) . . . . . » 88.412.670,51
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . . . . L. 196.708.658,70

Art. 50. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 46) . . . . L. 116.245.270,40
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . . . » 114.034.441,38

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . . . L. 230.279.711,78

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 51. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . . . . L. 18.502.861,43
delle quali furono riscosse . . . . » 12.568.181,08

e rimasero da riscuotere . . . . L. 5.934.680,35

Art. 52. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . L. 18.347.194,91
delle quali furono pagate . . . . » 10.483.133,03

e rimasero da pagare . . . . L. 7.864.061,88

Art. 53. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . . L. 7.690.812,30
delle quali furono riscosse . . . . » 6.232.543,30

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.458.269 —

Art. 54. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . . L. 20.681.303,97
delle quali furono pagate . . . . » 6.656.186,93

e rimasero da pagare . . . . L. 14.025.117,04

Art. 55. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 51) . . . . . L. 5.934.680,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53) . . . . . . » 1.458.269 —
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata) . . . . » 1.540.430,03

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . . . . L. 8.933.379,38

Art. 56. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 52) . . . . L. 7.864.061,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) . . . . . . » 14.025.117,04

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . . . . L. 21.889.178,92

Art. 57. — E' accertata nella somma di lire 7.941.585,95 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrata dell'esercizio finanziario 1933-34 . . . L. 18.502.861,43
Diminuzione nei residui passivi:
accertati:
al 1° luglio 1933 . . . . . . L. 20.732.958,75
al 30 giugno 1934 . . . . . . » 20.681.303,97
» 51.654,78
Differenza passiva al 30 giugno 1934 . . . . » 7.941.585,95

L. 26.496.102,16

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1933 . . . . L. 5.814.798,19
Spese dell'esercizio finanziario 1933-34 . . . » 20.681.303,97
Residui attivi:
accertati:
al 1° luglio 1933 . . . . . . L. 7.690.812,30
al 30 giugno 1934 . . . . . . » 7.690.812,30
» —

L. 26.496.102,16

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58. — E approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1933-34, nelle risultanze seguenti:

Entrata . . . . L. 19.416.161,14
Spesa . . . . » 17.986.860,17

Differenza . . . L. + 1.429.300,97

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 93.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, con le modificazioni risultanti dal seguente testo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 353, dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1883, e dal R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 956, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le Armi e Corpi ad eccezione del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'articolo 10.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di reclutamento e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

30 anni per i tenenti di artiglieria e del genio reclutati in base all'articolo 10;

32 anni per i sottotenenti provenienti direttamente dai sottufficiali di cui al successivo articolo 3, nn. 2, 3 e 4;

32 anni per i tenenti del Corpo sanitario e del Corpo veterinario reclutati in base all'art. 15;

36 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali dei carabinieri Reali;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso. Qualora le nomine debbano essere precedute da appositi corsi, il limite di età va diminuito di tanti anni quanti sono gli anni dei corsi;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione militare.

I limiti massimi di età, per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:

di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

L'aumento di cui al precedente comma non si cumula con quello previsto all'articolo 2, comma 5°, del presente decreto.

E' revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente di cui all'articolo 3, n. 2, lettera *a*), e quella a tenente, di cui agli articoli 10 e 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con prole a carico che — entro il termine stabilito dal regolamento — non abbiano ottenuto la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita dotale.

Art. 2. — I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

1° per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle Accademie militari provenienti dai collegi militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle Accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle armi suddette, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle Accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) per le sole Armi di fanteria e cavalleria dai sottufficiali in servizio dei carabinieri Reali in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma precedente, ammessi quali allievi nelle Accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

2° per il Corpo di commissariato:

a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facoltà indicate dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'Accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie Armi e Corpi che, laureati in una delle facoltà di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno presso l'Accademia suddetta.

Gli allievi che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequenteranno un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

3° per il Corpo di amministrazione e di sussistenza:

a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai collegi militari, dai licenziati degli Istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie Armi e Corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale.

Art. 3. — I sottotenenti sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

1° per l'Arma dei carabinieri Reali:

dai marescialli maggiori in servizio dell'Arma che, da almeno un anno, siano stati nominati dal comando generale dell'Arma in una delle cariche indicate dal regolamento, siano stati designati dal predetto comando generale ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

2° per le Armi di fanteria e cavalleria:

a) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 2 ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento;

b) dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle suddette Armi che contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie o squadroni, siano stati designati dalle Autorità gerarchiche, ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

3° per le Armi di artiglieria e del genio (salvo il disposto dell'articolo 10):

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) della rispettiva Arma che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2°, cioè contino sette o più anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle batterie o compagnie, siano stati designati dalle Autorità gerarchiche ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

4° per i Corpi di amministrazione e di sussistenza:

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie Armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui alla lettera *b*) dello stesso n. 2°;

dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanità e di sussistenza che abbiano sette o più anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanità, e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; siano stati designati dalle Autorità gerarchiche ed abbiano frequentato un corso pratico di accertamento.

Art. 4. — All'atto dell'ammissione alle Accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi; il relativo provvedimento sarà adottato con determinazione Ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi dei corsi, i detti sottufficiali saranno reintegrati nel loro grado ed il tempo trascorso nelle Accademie è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 5. — Nell'Arma dei carabinieri Reali un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'Arma, e due terzi ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre Armi,

In difetto di elementi idonei di una delle predette categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Nelle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il Corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti nominati direttamente dai sottufficiali a norma dei numeri 2°, 3° e 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi reclutati dai sottufficiali, di cui alla lettera *b*) dei numeri 1° e 3° dell'art. 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*) dei numeri 1° e 3° dell'art. 2, nonchè ai sottufficiali dei carabinieri Reali di cui alla lettera *c*) del n. 1° dell'art. 2 (in misura non superiore a nove, ogni anno, in totale).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra è anche compreso, per le sole Armi di fanteria e cavalleria, il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento, di cui al numero 2° dell'art. 3.

Nell'aliquota di dodici sedicesimi, di cui sopra, è anche compreso, per l'artiglieria ed il genio, il numero degli ammessi eventualmente alla relativa scuola di applicazione, a norma del seguente art. 10.

Tutte le aliquote di nomine sopra dette possono essere variate, per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una, con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra: fermo restando, però, che il numero totale delle nomine deve essere quello necessario a mantenere, nella cifra fissata dalle tabelle annesse alla legge sull'avanzamento, la forza a ruolo prevista per ogni singolo anno.

Nel Corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente è devoluta ai sottufficiali di cui alla lettera *b*) del n. 2° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera *a*) del predetto n. 2°.

Anche per detti ufficiali le proporzioni possono essere variate, come sopra è detto.

Art. 6. — Gli allievi delle Accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie Armi e Corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nei ruoli quelli che la conseguirono nella prima.

I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'art. 3, sono nominati in servizio permanente sotto la data di cui sopra e seguono, nel rispettivo ruolo, l'ultimo dei provenienti dalle Accademie.

Art. 7. — I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento di cui all'art. 2 e quelli reclutati dagli ufficiali di complemento, conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione eventualmente stabiliti dal regolamento.

L'aver compiuto con successo i corsi di applicazione suddetti è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.

Art. 8. — I sottotenenti di qualunque provenienza che non superino i corsi di applicazione cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio presso i Corpi, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'art. 7.

Art. 9. — I sottotenenti che provengono direttamente dai sottufficiali, di cui all'art. 3, sono nominati entro il 31 dicembre dell'anno, sotto una data posteriore a quella dei sottotenenti di cui all'art. 6, e conseguono la promozione a tenente — semprechè prescelti per l'avanzamento — dopo quattro anni di grado.

Gli ufficiali reclutati come dal capoverso precedente non frequentano i corsi di cui all'art. 7.

L'avanzamento, nel servizio permanente effettivo, dei sottotenenti reclutati come sopra, è limitato fino al grado di capitano.

Art. 12. — I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, appartenenti alle categorie indicate negli articoli 2, 3, 10 e 15, sono stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, ove siano prescritti.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi delle Accademie nonchè dei sottotenenti che frequentano le scuole di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare alle relative sessioni di esame e siano stati, in conseguenza, rinviati a corsi e sessioni successive.

Art. 13. — I due terzi dei posti spettanti ai tenenti, come dal primo comma dell'art. 5, sono devoluti, nelle proporzioni in appresso indicate, ai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'Arma dei carabinieri Reali, vengano dichiarati idonei:

a) tre quarti ai tenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari di cui al n. 1° dell'art. 2, lettere *a*) e *b*);

b) un quarto ai tenenti provenienti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, nominati sottotenenti con le norme di cui al n. 1° del citato art. 2, lettera *c*).

In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopraindicate possono essere variate in favore dell'altra.

Art. 15. — Gli ufficiali in servizio permanente dei Corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso, tra i giovani che non abbiano superato l'età di cui all'art. 1 e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione allo esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso di ammissione è per titoli e per esami, stabiliti dal regolamento.

Il reclutamento in base al presente articolo è effettuato mediante nomina a tenente in servizio permanente.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanità militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento, sono dispensati dal frequentare il corso presso la scuola di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente articolo è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto, quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo di altre Armi o Corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel Corpo sanitario e veterinario.

Art. 19. — I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio sono tratti, mediante concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive Armi che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artigliera e genio ovvero siano in possesso di laurea da stabilirsi con norme regolamentari, occorre inoltre che abbiano superato apposito corso superiore tecnico.

L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni e al servizio studi ed esperienze del genio è definitiva.

Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato, in base a concorso, tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo di artiglieria e del genio e tra quelli delle altre Armi che posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura ed industriale, in matematica ed in fisica, per aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria e facoltà universitarie.

Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:

a) *se capitani*: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unità motorizzate;

b) *se tenenti*: aver almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

I designati sono nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico » ed in tale veste devono compiere con esito favorevole:

1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);

2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 20. — Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle Armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste.

I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.

Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi è reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle Armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Per poter essere assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttore, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Art. 21. — Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°. I marescialli maggiori dei carabinieri Reali che vengano nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 22. — Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti normalmente, per l'Arma o Corpo cui appartengono, o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo articolo 23, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento e che, nominati aspiranti, siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a sottotenente;

2° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che abbiano ottenuto l'ammissione alla scuola stessa come dall'art. 10;

4° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per detti corsi;

6° militari in congedo illimitato che, non soggetti al momento della chiamata della classe di leva all'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, si trovino in possesso di titoli di studio superiori a quelli pei quali vige tale obbligo e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti pei corsi stessi.

Art. 23. — La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita, in ogni tempo, ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di Modena dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente di complemento dei carabinieri Reali può esser conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali, congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I sottotenenti di complemento del Corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del Corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del prescritto titolo di studio di cui all'art. 15 (ad eccezione dei chimici farmacisti pei quali è sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento. Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi Arma o Corpo che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 15 (salvo per i chimici farmacisti l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente decreto, salvo gli eventuali maggiori obblighi per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e per quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali e salva l'eccezione sancita dall'ultimo comma del n. 2° dell'art. 21, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 2.

In deroga al limite di età di anni 32, possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente nella propria Arma, negli anni 1934 e 1935, i sottufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio appartenenti alle classi 1899 e 1900, purchè abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in reparti di prima linea e soddisfino alle altre condizioni di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto.

Per gli anni 1934 e 1935, il limite massimo di età per la nomina a sottotenente dei carabinieri Reali in servizio permanente, dei marescialli maggiori dell'Arma, è portato ad anni 40.

Per l'anno 1935 i sottotenenti di sussistenza occorrenti per ripianare i posti di ruolo di cui alla tabella n. 11 allegata alla legge sull'avanzamento, sono reclutati mediante concorso per esami dai marescialli di cui all'art. 29 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che non abbiano superato il 40° anno di età alla data del bando di concorso.

Qualora con detto reclutamento non si riesca a ripianare i posti messi a concorso, il reclutamento per i posti ancora disponibili sarà effettuato dai sottufficiali delle altre Armi e Corpi di cui al n. 4° del citato art. 3, modificato, con le norme indicate nell'articolo stesso.

I limiti massimi di età, per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Il limite superiore di età, per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, è portato a 50 anni per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri Reali che facciano domanda di conseguire la nomina predetta all'atto del loro invio in congedo; e a 55 anni per i sottufficiali e militari di truppa delle varie Armi e Corpi che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918.

Art. 3.

L'articolo 35 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta successivamente modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 353, dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1883, e dal R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 956, è sostituito dal seguente:

Art. 35. — I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a loro domanda essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva Arma o Corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè siano dichiarati idonei da speciali Commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti), e nel Corpo veterinario, debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 23 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per i sottotenenti di complemento delle varie Armi e Corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel Corpo sanitario militare o nel Corpo veterinario.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1185.

Art. 4.

Agli allievi che frequentano le Accademie o i corsi di abilitazione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti all'epoca della loro ammissione alle Accademie o ai corsi suddetti.

Art. 5.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano in servizio permanente effettivo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento, purchè siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Art. 6.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1934, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 94.
Ordinamento del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1835;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1636;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2449;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Consiglio superiore delle miniere ha sede presso il Ministero delle corporazioni.

Esso è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è costituito:

a) da 4 membri scelti fra le persone versate nelle discipline giuridiche ed economiche, di cui due designati dal presidente del Consiglio di Stato;

b) da sei membri scelti fra le persone versate nelle discipline minerarie, geologiche e nella tecnica dei combustibili, di cui tre designati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da quattro membri, due dei quali in rappresentanza degli industriali e due in rappresentanza dei lavoratori minerari, designati dalle competenti Confederazioni;

d) da quattro membri, in rappresentanza dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

Fanno parte di diritto del Consiglio: il presidente del Comitato per la mobilitazione civile, il vice-presidente della Corporazione delle industrie estrattive, il direttore generale dell'Industria, gli ispettori superiori del Real corpo delle miniere e il direttore del Regio ufficio geologico.

Nel caso di impedimento o assenza dei membri di diritto intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore.

Art. 2. — Con decreto del Ministro per le corporazioni il Consiglio superiore delle miniere potrà essere diviso in sezioni.

Con lo stesso decreto sarà stabilita la competenza delle singole sezioni e saranno designati i membri che di esse faranno parte.

Art. 3. — Il Ministro per le corporazioni potrà aggregare al Consiglio superiore delle miniere persone particolarmente versate nelle materie di competenza del Consiglio stesso.

I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 4. — I presidenti delle sezioni ed i membri elettivi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro per le corporazioni, con suo decreto, designa i componenti del Consiglio che in caso di assenza od impedimento del presidente e dei presidenti di Sezione sono chiamati a sostituirli.

Al servizio di segreteria del Consiglio sarà provveduto con funzionari da designarsi dal direttore generale dell'Industria, esclusa comunque qualsiasi nuova assunzione di personale.

Art. 5. — Il Consiglio superiore delle miniere, tanto in adunanza plenaria quanto nelle singole Sezioni:

a) dà parere nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

b) esprime il proprio avviso, ogni qual volta ne sia richiesto dal Ministro per le corporazioni, su relazione della Divisione generale dell'industria;

c) ha facoltà di presentare al Ministro stesso voti e proposte di propria iniziativa.

Il parere del Consiglio superiore delle miniere o delle Sezioni sostituisce quello di ogni altro corpo consultivo dello Stato, nelle materie indicate alla lettera *a*) del presente articolo.

Il Consiglio e le Sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni tanto del Consiglio in seduta plenaria quanto delle Sezioni è necessaria la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti.

Art. 6. — La Commissione per le sostanze radioattive, istituita col decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742, mantenuta in vigore con la legge 3 dicembre 1922, n. 1636, e modificata nella sua composizione col R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2449, è soppressa.

Le attribuzioni della Commissione stessa sono deferite al Consiglio superiore delle Miniere.

Art. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. **95**.
Richiamo alle armi degli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri (edili), nati negli anni 1905 e 1907.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere per misura precauzionale in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono richiamati alle armi gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, appartenenti alla 2ª categoria (edili) residenti nel Regno, nati negli anni 1905 e 1907.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso, saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 2. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV, n. **96**.
Accordo economico collettivo per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, in data 17 dicembre 1935-XIV, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti dei materiali da costruzione e la Federazione nazionale fascista degli artigiani, con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e di lavoro;

Visto il parere espresso dalla Corporazione delle industrie estrattive, nella seduta del 20 dicembre 1935-XIV, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 22 gennaio 1936, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Articolo unico. — È pubblicato l'unito testo di accordo economico collettivo per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo economico collettivo per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani.

L'anno 1935-XIV, Era Fascista, il giorno 17 dicembre, in Roma:

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, rappresentata dal suo presidente on. ing. Guido Donegani, assistito dal vice presidente ing. Giuseppe Peverelli, dal dott. Federico Squarzina, direttore della Federazione stessa, dal comm. Igino Pellerano, presidente dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Massa-Carrara, dal sig. Giovanni Pilli, presidente del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Massa-Carrara, da Giuseppe dell'Amico, membro del direttorio del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Massa-Carrara, dall'avv. Fortunato Postiglione, direttore dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Massa-Carrara, dall'ing. Umberto Cattania, presidente del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Lucca, dall'ing. Ugo Picchiani, membro del direttorio del Sindacato esercenti le industrie estrattive della provincia di Lucca, dal dott. Antonio Emanuele Vannucchi, direttore dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Lucca;

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione, rappresentata dal suo presidente ing. Ugo Cavallazzi, assistito dall'ing. Attilio Racheli, direttore della Federazione stessa, dall'avv. Pietro Onorati della Confederazione fascista dei commercianti, dal sig. Carlo Telara, presidente del Sindacato commercianti di materiali da costruzione della provincia di Massa-Carrara, dal rag. Antonio Pennucci, membro del direttorio del Sindacato commercianti di materiali da costruzione della provincia di Massa-Carrara, dal dott. Marco Tomatis, direttore dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Massa-Carrara anche in rappresentanza del presidente del Sindacato commercianti di materiali da costruzione della provincia di Lucca;

la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata dal suo presidente on. Vincenzo Buronzo, assistito dal console Giovanni Eliseo, direttore della Federazione stessa;

con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata dal suo commissario dott. Arnaldo Filippini;

hanno stipulato

il seguente accordo economico collettivo da valere per la compravendita e la segatura dei marmi apuani fra industriali, artigiani, cooperative e commercianti delle provincie di Massa-Carrara e Lucca e fra dette categorie e gli industriali, artigiani, cooperative e commercianti delle altre Provincie e per l'esportazione.

Art. 1. — Il presente accordo si riferisce ai seguenti tipi di marmo prodotti nelle provincie di Massa-Carrara e di Lucca:

marmo bianco chiaro in blocchi, lastre, marmette e lavorati semplici;

marmo bianco venato in blocchi, lastre, marmette e lavorati semplici;

marmo «bardiglio» in blocchi, lastre, marmette e lavorati semplici.

Art. 2. — Tutte le aziende interessate nella vendita dei marmi, devono procedere alla distinzione dei marmi stessi in tre qualità: scelta, buona e corrente ed applicare sui blocchi e sulle lastre, all'atto della spedizione, in modo che possa sempre accertarsene la presenza, la stampigliatura della qualità e cioè un «B» o un «C» o un «D» in lettere dell'altezza di cm. 8, rispettivamente per ciascuna delle qualità, scelta, buona e corrente.

La qualità extra non viene col presente accordo disciplinata: il suo prezzo di vendita deve però, in ogni caso, essere superiore a quello stabilito per la qualità scelta.

I blocchi ed i segati delle tre qualità di marmo, come sopra classificate, sono suddivisi, agli effetti del presente accordo, in cinque categorie di misura, salvo per quanto riguarda la vendita al poggio.

La prima categoria comprende le misure fino a m. 0,99 di lunghezza, per qualsiasi larghezza;

la seconda categoria comprende misure da m. 1 a m. 1,50 di lunghezza, fino a m. 0,99 di larghezza;

la terza categoria comprende due misure: da m. 1 a m. 1,50 di lunghezza per larghezza di oltre m. 0,99 e da m. 1,51 a m. 1,99 di lunghezza per qualsiasi larghezza;

la quarta categoria comprende misure da m. 2 a m. 2,49 di lunghezza per qualsiasi larghezza;

la quinta categoria comprende misure da oltre m. 2,49 per qualsiasi larghezza.

L'abbuono di misura per la vendita dei blocchi ripassati e delle lastre scapezzate deve essere di non oltre tre cm. per lato.

L'abbuono di misura per la vendita dei blocchi greggi al poggio, riquadrati a regola d'arte, deve essere di non oltre quattro once.

Per blocchi al poggio con due faccie segate contrapposte l'abbuono non deve superare le tre once.

Art. 3. — I prezzi minimi di vendita di blocchi al poggio sono fissati nel listino allegato (allegato *A*). Le vendite al poggio possono essere effettuate esclusivamente fra gli iscritti all'Albo dei produttori e commercianti di marmi delle provincie di Massa-Carrara e Lucca.

Art. 4. — I prezzi minimi di vendita dei blocchi, delle lastre semplicemente segate a misure assortite, dei lavorati semplici e delle marmette nei suddetti tipi e qualità, nonchè i prezzi delle segature, di cui agli articoli 1 e 2, sono rispettivamente fissati nei listini allegati (allegato *B*: blocchi; allegato *C*: lastre; allegato *D*: lavorati semplici; allegato *E*: marmette; allegato *F*: segature).

Art. 5. — Per i *blocchi a misura fissa*, i prezzi minimi del listino (allegato *B*) sono aumentati del 30 per cento.

Per le *lastre a misura fissa* i prezzi minimi del listino (allegato *C*) sono aumentati del 20 per cento.

I prezzi di vendita dei blocchi e delle lastre di misura eccezionale sono fissati direttamente fra venditore e compratore con un aumento da convenirsi sui prezzi minimi stabiliti dai listini (allegati *B* e *C*) per i blocchi e le lastre di misura inferiore più prossima.

Art. 6. — Nelle compravendite fra gli iscritti all'Albo dei produttori e commercianti di marmo delle provincie di Massa-Carrara e Lucca, è consentito uno sconto non superiore all'8 per cento sui prezzi fissati per le vendite del marmo in blocchi, non al poggio, in lastre semplicemente segate, in lavorati semplici e in marmette.

Art. 7. — Ogni azienda può durante l'anno liquidare a prezzi speciali materiali di stock, rimanenze o scarti.

I materiali suddetti non possono però superare l'8 per cento del peso delle vendite totali effettuate durante l'anno in blocchi, lastre, marmette e lavorati semplici.

Detto materiale, ove costituito da strisciami, ritagli, ecc. di misura inferiore a 120 cm. di lunghezza per 50 cm. di larghezza, deve essere venduto ad un prezzo non inferiore a L. 230 per tonnellata.

Ove invece sia costituito da lastrame segato assortito, deve essere venduto ad un prezzo non inferiore a L. 330 per tonnellata.

Fino al limite massimo del 20 per cento della propria produzione dell'anno precedente, a ciascuna ditta, iscritta all'Albo dei produttori e commercianti di marmo delle provincie di Massa-Carrara e Lucca, è consentita la vendita al poggio, unicamente agli iscritti nel citato Albo, di blocchi che siano contemporaneamente informi e difettosi ad un prezzo non inferiore al prezzo fissato dal listino (allegato *A*) rapportato alla misura della quantità di marmo riquadrato e senza difetti che potrebbe essere ricavata dai blocchi stessi.

Art. 8. — I prezzi minimi di vendita stabiliti negli articoli precedenti e nei listini allegati per i blocchi, per le lastre, per le marmette e per i lavorati semplici sono fissati per le produzioni delle provincie di Massa-Carrara e di Lucca salvo la deroga seguente:

Per le produzioni dei comuni di Massa e di Montignoso e dei comuni della Versilia e della Garfagnana sono autorizzati — limitatamente ai marmi bianchi, chiari e venati — abbuoni percentuali non superiori al 3 per cento per la qualità scelta ed al 7 per cento per la qualità buona e corrente.

I fornitori di marmo prodotto nelle zone di Massa, di Montignoso, della Versilia e della Garfagnana, quando applicano sui prezzi la riduzione sopra prevista, sono obbligati a precisare nelle fatture che il marmo venduto proviene dagli agri marmiferi delle zone suddette.

Art. 9. — I prezzi minimi stabiliti negli articoli precedenti e nei listini allegati si intendono per merce resa franco vagone o camion partenza o franco deposito spiaggia.

Detti prezzi sono aumentati:

per blocchi resi lungo bordo a Livorno, Spezia e Marina di Carrara di L. 125 a metro cubo;

per blocchi resi lungo bordo a Genova di L. 180 a metro cubo;

per lastre, lavorati semplici e marmette, per gli spessori di due centimetri:

di L. 1,50 a metro quadro per merce resa a bordo di velieri a spiaggia apuana;

di L. 3 a metro quadro per merce resa lungo bordo a Livorno, Spezia e Marina di Carrara;

di L. 4 a metro quadro per merce resa lungo bordo a Genova.

Per le lastre, i lavorati semplici e le marmette di spessore diverso dai due centimetri, gli aumenti saranno fissati in misura proporzionale — secondo il rispettivo spessore — a quelli stabiliti per le lastre, i lavorati semplici e le marmette dello spessore di due centimetri.

Art. 10. — Le condizioni di pagamento nelle vendite di tutti i marmi considerati nel presente accordo e gli sconti massimi che possono essere accordati in relazione a ciascuna di dette condizioni, sono fissati come segue:

a) pagamento per contanti all'ordine: tre per cento di sconto;

b) pagamento per contanti entro otto giorni data fattura: due e mezzo per cento di sconto;

c) pagamento per contanti entro trenta giorni data fattura: due per cento di sconto;

d) pagamento netto ad un massimo di quattro mesi data fattura con accettazione da rilasciare a ricevimento fattura o contro rimessa di documenti a mezzo banca.

Nel caso di ritardato o mancato pagamento deve spiccarsi tratta che deve considerarsi autorizzata: è pertanto fatto obbligo di inserire la clausola relativa nella conferma all'ordine di commissione e nei vari listini di prezzo da rimettere alla clientela.

Art. 11. — I prezzi minimi delle segature fissati dal listino (allegato *F*) possono essere ridotti al massimo del 5 per cento, quando vi siano contratti che impegnino almeno due telai per la durata minima di un anno.

Art. 12. — Ai clienti che ritirino presso lo stesso fornitore durante il periodo di un anno quantità di marmi superiori a 200 tonnellate è riconosciuto il diritto, a titolo di premio per quantità, alle seguenti percentuali di rimborso:

a) per quantità da 200 a 300 tonnellate: premio del 2 per cento;

b) per quantità da 301 a 500 tonnellate: premio del 3 per cento;

c) per quantità da 501 a 800 tonnellate: premio del 4 per cento;

d) per quantità da 801 a 1200 tonnellate: premio del 5 per cento;

e) per quantità superiori a 1200 tonnellate: premio del 6 per cento.

Tali percentuali debbono essere rimborsate non appena tutte le forniture cui si riferiscono siano liquidate e comunque non oltre i quattro mesi dal compimento dell'anno.

Art. 13. — I prezzi minimi di vendita dei blocchi al poggio (allegato *A*) sono ridotti dell'8 per cento per impegni esclusivi e continuativi di produzione non inferiori ad un anno.

Art. 14. — In caso di inosservanza del presente accordo si applicano, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, 2° comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 15. — Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la durata di un anno. Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia da parte di una delle Federazioni contraenti fatta alle altre almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive:
GUIDO DONEGANI.

Il Direttore delle Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive:
FEDERICO SQUARZINA.

Il Presidente della Federazione nazionale dei commercianti di materiali da costruzione:
UGO CAVALLAZZI.

Il Presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani:
VINCENZO BURONZO.

Visto, *il Segretario generale del Consiglio nazion. delle corporazioni*:
CARNEVALI

ALLEGATO *A*.

BLOCCHI DELLE SEGUENTI MISURE RESI FRANCO POGGIO	QUALITÀ DEL MARMO IN BLOCCHI		
	Scelta	Buona	Corrente
a) oltre i 35 palmi cubi	Lit. 13,50	Lit. 11,10	Lit. 8,30
b) fino a 35 palmi cubi.	» 10,15	» 8,35	» 6,25

ALLEGATO *B*.

BLOCCHI per metro cubo resi franco vagone o camion partenza o franco deposito spiaggia	Categoria	MARMO BIANCO CHIARO, BIANCO VENATO E BARDIGLIO		
		Scelta	Buona	Corrente
Lunghezza fino a m. 0,99, per qualsiasi larghezza	I	900	850	750
Lunghezza da m. 1,00 a m. 1,50 larghezza fino a m. 0,99	II	1.150	1.000	850
Lunghezza da m. 1 00 a m. 1,50, larghezza oltre m. 0,99 . . . . Lunghezza da m. 1,51 a m. 1,99, per qualsiasi larghezza.	III	1.400	1.200	1.000
Lunghezza da m. 2,00 a m. 2,49, per qualsiasi larghezza	IV	1.500	1.300	1.100
Lunghezza oltre m. 2,49, per qualsiasi larghezza	V	1.600	1.350	1.150

ALLEGATO *C*.

LASTRE MARMO BIANCO, BIANCO VENATO E BARDIGLIO RESE FRANCO VAGONE O CAMION PARTENZA O FRANCO DEPOSITO SPIAGGIA

(A metro quadrato).

Lunghezza	Fino a m. 1,00			da m. 1,00 fino a » 1,49			da m. 1,00 da m. 1,50 fino » 1,49 a » 1,99			da m. 2,00 fino a » 2,50			Oltre m. 2,50		
Larghezza	Fino a m. 0,99			Fino a m. 0,99			Oltre metri 0,99	Per qualunque larghez.		Per qualunque larghezza			Per qualunque larghezza		
Qualità	Scelta B.	Buona C.	Corr.te D.	Scelta B.	Buona C.	Corr.te D.	Scelta B.	Buona C.	Corr.te D.	Scelta B.	Buona C.	Corr.te D.	Scelta B.	Buona C.	Corr.te D.
Spessore Mil.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.
10	24	22	19	26	24	21	32	28	23	34	30	25	36	32	27
15	26	24	20	31	27	23	36	31	26	39	34	27	40	35	29
17	27	25	21	32	28	24	37	32	27	40	35	28	42	37	30
20	28	26	22	33	29	25	38	33	28	41	36	29	44	38	31
22	30	28	24	35	32	27	41	36	30	44	39	32	46	40	34
25	33	31	27	39	34	29	45	39	33	48	42	35	50	44	37
30	37	35	30	44	40	34	52	46	38	56	49	41	60	52	43
32	39	37	32	47	42	35	55	48	39	58	51	43	62	53	44
35	42	40	34	51	45	37	59	52	42	62	55	46	66	57	48
40	47	45	39	57	51	43	66	58	49	70	62	53	74	64	55
45	52	49	42	62	55	46	73	64	52	77	68	57	82	71	59
50	55	52	45	67	60	50	80	70	57	85	75	62	90	78	64
60	72	67	60	86	76	67	103	90	76	109	96	83	115	100	86
70	80	75	69	98	87	76	117	102	87	125	110	95	132	113	98
80	90	85	78	112	98	86	132	115	98	141	124	107	150	128	111
90	100	95	86	124	110	96	148	129	110	157	138	120	167	143	124
100	110	105	95	137	121	106	163	143	121	174	153	132	184	158	137
110	120	115	104	150	132	115	178	155	132	190	167	143	200	172	150
120	130	125	112	162	143	124	193	168	143	205	180	155	218	186	162
130	141	135	120	175	155	134	208	182	154	222	195	168	234	202	175
140	152	145	129	188	166	144	224	195	166	238	210	180	253	217	188
150	163	155	140	200	178	154	240	210	178	255	225	193	270	232	200

ALLEGATO D.

	Marmi lavorati semplici resi franco vagone o camion partenza o franco deposito spiaggia a mq.		
	Qualità scelta	Qualità buona	Qualità corrente
Scale a sbalzo (con semplice bastone):			
Pelata a 50 m/m	133 —	120 —	103 —
» » 60 »	163 —	143 —	133 —
Alzata con scanalatura a 30 m/m.	85 —	79 —	71 —
» » » » 40 »	103 —	96 —	85 —
» » » » 50 »	121 —	112 —	93 —
Scale in rivestimento (pelata con semplice smusso):			
Pelata a 30 m/m.	68 —	63 —	55 —
» » 40 »	88 —	81 —	70 —
» » 50 »	106 —	97 —	84 —
» » 60 »	136 —	122 —	110 —
Alzata a 20 m/m.	55 —	49 —	44 —
Stipiti semplici a sezioni rettangolari:			
Larghezza da 15 a 25 cm. a 30 m/m.	91 —	83 —	72 —
» » 25 » 35 » » 30 »	88 —	81 —	70 —
» » 15 » 25 » » 40 »	115 —	104 —	92 —
» » 25 » 35 » » 40 »	111 —	101 —	89 —
» » 15 » 25 » » 50 »	139 —	125 —	108 —
» » 25 » 35 » » 50 »	136 —	123 —	106 —
Soglie lisce:			
a 20 m/m.	52 —	47 —	42 —
» 30 »	68 —	63 —	55 —
Marmette a 2 cm. arrotate e con coste rafilate:			
da 15 a 18 cm.	32 —	28 —	24 —
» 19 » 29 »	34 —	30 —	27 —
» 30 » 50 »	41 —	36 —	32 —
» 51 » 75 »	49 —	43 —	37 —

ALLEGATO E

Marmette scapezzate, frullonate a due centimetri, rese franco vagone o camion partenza o franco deposito spiaggia:	Qualità del marmo		
	Scelta	Buona	Corrente
da cm. 15 a cm. 18	Lit. 20,—	16	12,—
» » 19 » » 29	» 24,—	20	17,—
» » 30 » » 50	» 30,—	25	21,—
» » 51 » » 75	» 36,—	30	24,—

ALLEGATO F

FRULLONATURE

Misurette e buffetti fino a m. 1,20 di lunghezza	L.	0,55 ciascuno
Tavolini da m. 1,20 a m. 1,50	»	0,75 »
Quadrotti e lastrine	»	1,20 »
Marmette sino a 35/35	»	0,12 »
» da 36/36 a 50/50	»	0,20 »
» sopra e sino a 75 cm.	»	0,30 »
Pavimenti di croste	»	4,20 al mq.
Taglio dato ai blocchi destinati al telaio	»	38,— »
» » » non destinati al telaio	»	45,— »

Tariffa delle segature e frullonature

Spessori			A metro quadrato	Spessori			A metro quadrato
m/m	once	pollsate		m m	once	pollsate	
10	1/2	3/8	L. 6,90	140	6 3/4	5 1/2	L. 21,—
15	3/4	5/8	» 6,90	145	7	5 3/4	» 21,75
17	—	—	» 6,90	150	7 1/4	6	» 23,—
20	1	3/4	» 6,90	155	7 1/2	6 1/8	» 23,65
22	—	7/8	» 7,20	160	7 3/4	6 1/4	» 24,40
23	1 1/4	1	» 7,20	165	8	6 1/2	» 25,15
30	1 1/2	—	» 7,90	170	8 1/4	6 3/4	» 25,90
32	—	1 1/4	» 7,90	175	8 1/2	7	» 26,65
35	1 3/4	1 3/8	» 8,40	180	8 3/4	7 1/8	» 27,40
40	2	1 1/2	» 9,45	185	9	7 1/4	» 28,15
45	2 1/4	1 3/4	» 9,90	190	9 1/4	7 1/2	» 28,90
50	2 1/2	2	» 10,30	195	9 1/2	7 3/4	» 30,—
55	2 3/4	2 1/4	» 10,90	200	9 3/4	8	» 30,75
60	3	2 3/8	» 11,55	205	—	8 1/8	» 31,15
65	3 1/4	2 1/2	» 12,—	210	10	8 1/4	» 31,90
70	3 1/2	2 3/4	» 12,20	215	10 1/4	8 1/2	» 32,65
75	3 3/4	3	» 13,15	220	10 1/2	8 3/4	» 33,40
80	4	3 1/4	» 13,70	225	10 3/4	9	» 34,15
85	4 1/4	3 3/8	» 14,20	230	11	9 1/8	» 35,—
90	4 1/2	3 1/2	» 15,—	235	11 1/4	9 1/4	» 35,65
95	4 3/4	3 3/4	» 15,90	240	11 1/2	9 1/2	» 36,40
100	5	4	» 16,50	245	11 3/4	9 3/4	» 37,15
105	—	—	» 16,90	250	12	10	» 38,—
110	5 1/4	4 3/8	» 17,25				
115	5 1/2	4 1/2	» 17,65				
120	5 3/4	4 3/4	» 18,—				
125	6	5	» 19,—				
130	6 1/4	5 1/8	» 19,65				
135	6 1/2	5 1/4	» 20,25				

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 gennaio 1936-XIV, n. 97.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei doni in valore riguardante le creme e i lucidi per calzature e prodotti affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina dei doni in valore riguardante le creme e i lucidi per calzature e prodotti affini, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, in data 2 dicembre 1935-XIV tra la Federazione nazionale fascista degli industriali di prodotti chimici, la Federazione nazionale fascista dei commercianti in droghe e coloniali e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti dell'alimentazione generale;

Visto il parere espresso dalla Corporazione della chimica, nella seduta del 4 dicembre 1935-XIV, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 21 gennaio 1936-XIV ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

È pubblicato l'unito testo di accordo economico collettivo per la disciplina dei doni in valore riguardante le creme e i lucidi per calzature e prodotti affini, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei doni in valore riguardanti le creme e lucidi per calzature e prodotti affini.

L'anno 1935-XIV, il giorno 2 dicembre in Roma, la Federazione nazionale fascista degli industriali di prodotti chimici, rappresentata dal suo presidente S. E. il prof. Nicola Parravano, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali, rappresentata dal suo presidente comm. Francesco Fabbriani, nonchè la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti dell'alimentazione generale, rappresentata dal suo presidente console Mario De Roberto;

Ritenuta la necessità di disciplinare la materia dei doni in valore nel commercio delle creme e dei lucidi per calzature e prodotti affini;

hanno stipulato il seguente accordo:

Art. 1. — Nel commercio delle creme e lucidi per calzature e prodotti affini, la distribuzione dei doni in valore di ogni specie, fatta col metodo dei buoni-premio o con qualsiasi altro sistema, è vietata.

Art. 2. — È abolita la distribuzione di qualsiasi dono, sia in oggetto che in denaro, a favore dei fiduciari dei grossisti e dei dettaglianti (direttori, impiegati, commessi di banca, piazzisti, ecc.).

Art. 3. — È consentita soltanto la distribuzione, sia ai negozianti che al pubblico consumatore, di oggetti a carattere pubblicitario, di valore non superiore a lire una e cinquanta cadauna, purchè recanti, pezzo per pezzo, il nome della ditta donatrice o l'indicazione del prodotto pel quale si effettua la pubblicità.

Art. 4. — Il divieto previsto dall'art. 1 non si estende ai doni costituiti da merce della stessa natura di quella che forma oggetto dello scambio.

Art. 5. — La durata del presente accordo è stabilita in cinque anni, intendendosi tacitamente prorogata per uguale periodo, ove non avvenga, sei mesi prima della scadenza, denuncia da una delle parti.

Il Presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici:
NICOLA PARRAVANO.

Il Presidente della Federazione nazionale fascista dei commercianti di droghe e coloniali:
FRANCESCO FABBRIANI.

Il Presidente della Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti della alimentazione generale:
MARIO DE ROBERTO.

Visto, *Il Segretario generale del Consiglio nazion. delle corporazioni*:
CARNEVALI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera Nazionale per i combattenti della tenuta « La Mesa » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la decisione 15-18 novembre 1935-XIV con cui il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo rustico qui appresso indicato, perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni culturali, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera:

Parte della tenuta denominata « La Mesa », sita nel territorio del comune di Sezze Littorio, dell'estensione di ettari 371.63.30 e di pertinenza, come in catasto, della Società anonima « Mesa » per la bonifica ed il miglioramento agrario e zootecnico, con sede in Roma, via del Gesù n. 94. Tale parte della tenuta è costituita da due accorpamenti, confinanti:

a) il 1°, con proprietà di Pace Gabriella, Gaetani Giuseppe e Pace Letizia, con le migliarie 50, 51 e 52, con il canale Selcella e col canale Schiazza;

b) ed il 2° con la migliaria 52, con la proprietà Montani, col canale Selcella, con la migliaria 53 e con le proprietà Grisenti e Vedovelli.

È riportata nel vigente catasto rustico del comune di Sezze di Littoria con i seguenti dati:

Partita n. 4194 in testa alle ditte « Società anonima Mesa » per la bonifica e il miglioramento agrario e zootecnico.

Foglio di mappa n. 117, particelle 8, 9, 10, 11.

Foglio di mappa n. 118, particelle 2, 3, 5.

Foglio di mappa n. 132, particelle 3-*b* - 6-*b* per la superficie complessiva di ettari 371.63.30 e con la rendita imponibile di L. 57.603,07;

Veduta l'istanza 2 dicembre 1935-XIV dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Ritenuto che per tale trasferimento è stata offerta dall'Opera la indennità di L. 560.000 (lire italiane cinquecentosessantamila), non accettata dagli aventi diritto;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La innanzi specificata parte della tenuta « La Mesa » è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2. — È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, per la suindicata estensione, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) quale indennità non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 115. — D'ELIA.

(272)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1936-XIV.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara ad assumere il seguito delle operazioni della Banca popolare di Como in liquidazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1935 col quale venne autorizzata la Banca popolare cooperativa anonima di Novara ad assorbire, mediante fusione, la Banca popolare di Como;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1. — È revocato il decreto Ministeriale 15 giugno 1935.

Art. 2. — La « Banca popolare cooperativa anonima di Novara » con sede in Novara, è autorizzata ad assumere il seguito delle operazioni della « Banca popolare di Como » Società anonima cooperativa con sede in Como, in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(273)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1935-XIV.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad applicare in via continuativa prezzi speciali per biglietti di andata e ritorno festivi da Milano a Busto Arsizio, Como, Laveno, Varese e Novara.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico n. C. 311.7110.4 in data 6 novembre 1935-XIV;

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII;

Visto il decreto Ministeriale n. 2550 del 12 marzo 1935-XIII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare in via continuativa i seguenti prezzi speciali per biglietti di andata-ritorno festivi:

	2ª classe	3ª classe
Milano-Busto Arsizio o viceversa	8,80	4,80
Milano-Como S. G. o viceversa	12,60	7,80
Milano-Laveno M. o viceversa	17,40	9—
Milano-Varese o viceversa	13,20	7,20
Milano-Novara o viceversa	15,60	8,10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(274)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1935-XIV.

Approvazione della concentrazione degli esercizi assicurativi di alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio nella Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290 convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visti il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ed alcune associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella Società Reale mutua di assicurazioni;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazioni dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Viste le deliberazioni dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le concentrazioni degli esercizi assicurativi delle associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio sottoelencate, nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1. La Concordia, con sede in Pino d'Asti;
2. Mutua di Mondonio, con sede in Mondonio di Castelnuovo Don Bosco;
3. La Fratellanza, con sede in Valfenera;
4. **Mutua di** Moncucco, con sede in Moncucco;
5. **La Previdenza** Solerina, con sede in Solero;
6. **La Calusina, con sede** in Caluso;
7. La Farese, con sede in Fara Novarese:

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* LANTINI.

(237)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5197	11-12-1934	29	Pola	Erich Giovanni di Enrico	17-1-1882 - Navacco di Montona	Errico	Marussich Antonia di Pietro, moglie; Maria, Anna e Paolina, figli.
5198	Id.	737	Id.	Diviach Giovanni fu Giovanni	8-9-1873 - Caldier di Montona	Diviacchi	—
5199	12-1-1934	1309	Id.	Mattias Mario di Giuseppe	16-10-1929 Sanvincenti	Mattiassi	—
5200	18-12-1934	610	Id.	Zvitco Giovanni fu Giovanni.	12-9-1892 - Caldier di Montona	Vicco	Paladin Anna-Maria fu Giovanni, moglie; Albina, Beniamino, Celestino, figli; Giovanni, Angelo, Amalia e Mario, figli, nati dalla fu Maria Bartolich.
5201	Id.	600	Id.	Zigante Antonio di Antonio	23-1-1883 - Sovischine di Montona	Gigante	Marussich Maria di Antonio, moglie; Antonio, Anna-Cristina e Giovanni, figli; Giuseppe, figlio, nato dalla fu Pobega Maria.
5202	Id.	602	Id.	Zigante Giovanni di Antonio.	20-6-1886 Sovischine di Montona	Gigante	Bartolich Giovanna di Domenico, moglie; Giovanni, Giuseppe, Antonio, Maria ed Antonia, figli.
5203	Id.	606	Id.	Zigante Rodolfo di Pietro	15-5-1892 - Sovischine di Montona	Gigante	Petoclep Antonia fu Giovanni, moglie; Anna-Giustina e Suplicio, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5204	18-12-1934	2116	Pola	Milanovich Giovanni fu Matteo	6-8-1888 - Caldier di Montona	Milani	Pacovich Anna-Maria di Antonio, moglie; Mario, Angela e Zita-Alma, figli.
5205	Id.	2113	Id.	Micolancich Pasquale di Micolancich Domenica	13-4-1884 - Sovischine di Montona	Nicolacci	Grisancich Caterina fu Antonio, moglie; Anna, Caterina-Giuseppina, Mario ed Attilio Bruno, figli.
5206	Id.	2115	Id.	Milanovich Giovanni fu Antonio	19-11-1867 - Caldier di Montona	Milani	Prodan Maria fu Marco, moglie; Giobbe e Giuseppe, figli.
5207	Id.	800	Id.	Linz Giovanni fu Marco . . .	9-3-1878 - Caroiba di Montona	Linzi	Brecovich Maria di Pietro, moglie; Giuditta, Natale e Giuseppe, figli.
5208	Id.	799	Id.	Linz Antonio fu Marco . . .	5-7-1874 - Caroiba di Montona	Linzi	Zvitan Maria di Marco, moglie; Veronica, Paola ed Anna, figlie.
5209	Id.	798	Id.	Levach Stefano fu Simone . .	9-11-1898 - Montreo (Villa Levachi) di Montona	Leva	Leva Stefania di Simone, moglie; Giordano ed Anna, figli; Antonio, figlio.
5210	Id.	797	Id.	Levach Matteo fu Marco . .	11-3-1859 - Montreo (Villa Levachi) di Montona	Leva	Paich Maria fu Pietro, moglie.
5211	Id.	796	Id.	Levach Giovanni di Matteo .	10-10-1878 - Montreo (Villa Levachi) di Montona	Leva	Coren Francesca di Matteo, moglie; Giovanni, Anna e Pietro, figli.
5212	Id.	793	Id.	Labignan Giovanni fu Giuseppe	10-4-1909 - S. Pancrazio di Montona	Albonese	Tomaselli Giustina di Giuseppe, moglie; Vanda-Maria, figlia.
5213	Id.	608	Id.	Zottich Vittorio fu Luigi . .	2-3-1912 - Montona	Zotti	—
5214	Id.	609	Id.	Zvitco Costantino di Pietro .	2-7-1904 - Caldier di Montona	Vicco	Bertossa Carla Caterina di Angelo, moglie; Elvino, Giuseppe e Pietro, figli.
5215	Id.	607	Id.	Zigante Umberto di Giovanni.	7-10-1900 - Sovischine di Montona	Gigante	Bartolich Giovanna fu Antonio, moglie; Maria e Leo Attilio, figli.
5216	Id.	605	Id.	Zigante Riccardo fu Antonio.	22-8-1906 - Sovischine di Montona	Gigante	Zigante Vittoria fu Andrea, moglie.
5217	Id.	604	Id.	Zigante Pietro di Giorgio . .	8-7-1892 - Sovischine di Montona	Gigante	Zigante Giuseppina di Pietro, moglie; Anna, figlia.
5218	Id.	603	Id.	Zigante Giovanni fu Simone .	28-1-1861 Sovischine di Montona	Gigante	—
5219	Id.	599	Id.	Zigante Antonio fu Antonio .	2-6-1866 Sovischine di Montona	Gigante	Giuseppina, Natale e Giovanna, figli.
5220	Id.	601	Id.	Zigante Antonio fu Domenico	21-3-1856 Sovischine di Montona	Gigante	Bartolich Pasqua fu Matteo, moglie; Giuseppe, figlio.
5221	Id.	795	Id.	Labignan Valentino fu Antonio	5-3-1880 - Caldier di Montona	Albonese	Rabach Giovanna di Giovanni, moglie; Maria Antonia, Giuseppina, Giovanni, Elisabetta e Anna, figli.
5222	Id.	728	Id.	Vucetich Ambrogio fu Antonio	26-5-1912 - Lesina	Vocetti	—
5223	Id.	792	Id.	Labignan Antonio fu Pietro .	6-5-1861 - S. Pancrazio di Montona	Albonese	Bencich Anna-Maria fu Pietro, moglie; Antonio, figlio.
5224	21-12-1934	389	Id.	Tuschian Giuseppe fu Giovanni	28-5-1880 - Sovischine di Montona	Toscan	Clarich Giovanna di Silvestro, moglie.
5225	Id.	388	Id.	Tuschian Giovanni fu Giovanni	29-5-1877 Sovischine di Montona	Toscan	German Domenica fu Giovanni, moglie; Maria, Giovanni, Giuseppe, Cristina, Carlo e Giuseppina, figli.
5226	Id.	387	Id.	Tuschian Emilio fu Giovanni.	24-9-1903 - Sovischine di Montona	Toscan	Marian Cristina Regina di Giovanni, moglie.
5227	Id.	384	Id.	Tomaz Antonio fu Giuseppe .	29-12-1875 - S. Pancrazio di Montona	Tomasi	Belletich Giovanna fu Antonio, moglie; Antonio, Carolina, Giovanna e Pietro, figli.
5228	Id.	385	Id.	Tomaz Giuseppe di Antonio.	25-9-1904 - S. Pancrazio di Montona	Tomasi	Sirotich Giovanna di Pietro, moglie; Aldo Giuseppe, figlio.
5229	Id.	386	Id.	Tomaz Natale fu Giovanni .	23-12-1908 - S. Pancrazio di Montona	Tomasi	Gina, sorella.
5230	Id.	1072	Id.	Rusgnach Matteo fu Giovanni.	11-1-1898 - Sovischine di Montona	Rusignacco	Chert Anna di Matteo, moglie; Stefania, Giuseppina, Mario e Rosa Maria, figli.
5231	Id.	1071	Id.	Rusgnach Giuseppe fu Giovanni	7-2-1892 - Sovischine di Montona	Rusignacco	Cottiga Caterina di Pietro, moglie; Bruno Pietro, figlio.
5232	Id.	1070	Id.	Ros Giovanni di Giovanni . .	19-11-1877 - Caldier di Montona	Rosso	Giovanni, Maria Vittoria e Regina, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5233	21-12-1934	713	Pola	Vattovaz Pietro di Antonio	24-11-1907 - Villa Cardossi di Buie	Vatta	—
5234	Id.	729	Id.	Vucetich Giacomo fu Antonio	5-2-1915 - Gesina	Vocetti	—
5235	Id.	730	Id.	Vadnov Giovanni fu Antonio	21-4-1907 - Caldier di Montona	Vadino	Stefanich Paolina fu Giovanni, moglie; Vladimiro, Maria e Giovanni, figli.
5236	Id.	1140	Id.	Gliubich Antonio fu Gaetano	14-4-1900 - Neresi	Giubini	Antonini Rosa di Narciso, moglie; Giorgio, figlio.
5237	Id.	2128	Id.	Sterpin Antonio fu Antonio	18-4-1896 - Sovischine di Montona	Sterpini	Flego Giovanna fu Andrea, moglie; Maria, Caterina, Natalia e Carlo, figli.
5238	Id.	2125	Id.	Schiulaz Vittorio di Antonio	9-9-1903 - Sovischine di Montona	Squilla	Bassanese Anna-Maria, moglie; Mario Albino e Lidia Paola, figli.
5239	Id.	2124	Id.	Schiulaz Andrea di Antonio	14-4-1885 - Sovischine di Montona	Squilla	Bencich Maria di Giovanni, moglie; Maria, Andrea, Rosa, Mario, Ida e Vittoria, figli.
5240	Id.	2126	Id.	Sirotich Angelo fu Angelo	23-9-1873 - S. Pancrazio di Montona	Sirotti	Fachin Santina fu Antonio, moglie; Mario, Ettore, Ottavio, Giuseppina e Giuseppe, figli.
5241	Id.	2127	Id.	Sirotich Pietro fu Angelo	15-8-1871 - S. Pancrazio di Montona	Sirotti	Maria e Carla, figlie.
5242	Id.	2117	Id.	Milanovich Pietro fu Pietro	29-6-1881 - Caldier di Montona	Milani	Bancovich Francesca fu Francesco, moglie; Giovanni, Giuseppe, Emilio, Igino, Vittorio e Pietro, figli; Corian Carolina fu Marco, nuora; Milanovich Albino di Pietro, nipote.
5243	Id.	2114	Id.	Marussich Vittorio-Cipriano fu Giovanni	23-5-1903 - Sovischine di Montona	Marussi	Maizan Celestina di Andrea, moglie; Bruno ed Umberto, figli; Giovanni, fratello; Giustina, sorella; Sterpin Caterina di Giovanni, madre.
5244	Id.	735	Id.	Dremel Arpalice di Martino	14-6-1888 - Pola	Dermi	—
5245	29-12-1934	2118	Id.	Martinek Anna fu Martinek Alma	27-12-1909 - Pola	Martini	—
5246	21-5-1934	1534	Id.	Prelaz Giovanni fu Antonio	28-10-1895 Antignana	Prelazzi	Rocco Domenica fu Luigi, moglie; Livio e Bruno, figli.
5247	Id.	1969	Id.	Merslich Antonio fu Domenico	14-6-1893 - Fianona	Merli	Vosilla Maria di Antonio, moglie; Giuseppe, Maria ed Angelina, figli.
5248	Id.	996	Id.	Gabriellich Giovanni fu Giuseppe	14-5-1913 - Visignano	Gabrielli	—
5249	4-6-1934	375	Id.	Terdoslavich Matteo fu Marco	14-3-1870 - S. Domenico diAlbona	Terdossi	Bucovich Caterina fu Bucovich Maria; moglie.
5250	Id.	457	Id.	Fanuko Giuseppe di Giovanni	24-8-1896 - S. Vito di Castelmuschio	Fanucco	Daicich Caterina di Francesco, moglie; Elvia ed Aligi, figli.
5251	Id.	514	Id.	Jurincich Giovanni di Giovanni	4-2-1907 - Marasego	Giorgini	Bersan Orsola di Antonio, moglie.
5252	26-6-1934	3249	Id.	Brainovich Simone fu Antonio	4-3-1902 - Villa di Rovigno	Braino	Zovich Maria di Giovanni, moglie; Antonio e Giovanna, figli.
5253	27-6-1934	3215	Id.	Bibulich Antonio fu Antonio	7-3-1872 - Torre di Parenzo (Abrega)	Biboli	Antonio, figlio.
5254	Id.	3218	Id.	Bibulich Matteo di Antonio	18-5-1884 - Torre di Parenzo (Abrega)	Biboli	Decovich Anna di Matteo, moglie; Giuseppe ed Antonio, figli.
5255	30-6-1934	579	Id.	Zovich Simone fu Matteo	17-1-1886 - Villa di Rovigno	Giovi	Sossich Eufemia fu Martino, moglie; Simone, Maria, Eufemia e Vittorio, figli.
5256	Id.	575	Id.	Zovich Giovanni fu Giovanni	14-5-1875 - Villa di Rovigno	Giovi	Isera Caterina fu Antonio, moglie; Pietro-Giuseppe, Antonio, Caterina e Simone, figli; Vidulin Maria di Simone, nuora; Anna, Maria ed Antonio, nipoti.
5257	Id.	577	Id.	Zovich Giovanni fu Matteo	20-8-1879 - Villa di Rovigno	Giovi	Sossich Giovanna fu Martino, moglie; Eufemia, Giovanni, Antonio, figli; Zovich Fosca fu Matteo, nuora; Zovich Mario di Antonio, nipote.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5258	30-6-1934	580	Pola	Zovich Simone di Simone . .	10-8-1898 - Villa di Rovigno	Giovi	Pocraiaz Caterina di Giovanni, moglie; Daniza, Milano (Emilio) e Maria Elisabetta, figli; Zovich Simone fu Antonio, padre; Isera Eufemia fu Simone, madre.
5259	Id.	573	Id.	Zovich Giovanni fu Antonio .	6-3-1865 - Villa di Rovigno	Giovi	Rusich Maria fu Simone, moglie; Giovanni, Giorgio, Caterina e Simone, figli; Mattossovich Eufemia di Giovanni, nuora; Zovich Romilda di Simone, nipote.
5260	Id.	574	Id.	Zovich Giovanni di Giorgio .	15-12-1909 - Villa di Rovigno	Giovi	Ivancich Angela fu Giovanni, moglie; Pietro Giovanni, figlio.
5261	Id.	578	Id.	Zovich Giovanni fu Simone .	13-7-1877 - Villa di Rovigno	Giovi	Vidolin Eufemia fu Matteo, moglie; Matteo, figlio; Percovich Maria fu Antonio, nuora; Antonio, fratello.
5262	Id.	576	Id.	Zovich Giovanni fu Matteo . .	30-9-1898 - Villa di Rovigno	Giovi	Cendak Caterina fu Cendak Caterina, moglie; Giorgio, Andrea Matteo e Maria; figli; Ulianich Elena fu Simone, madre.
5263	Id.	264	Id.	Ulianich Simone fu Giovanni.	25-9-1888 - Villa di Rovigno	Oliani	Revelante Eufemia fu Giovanni, moglie; Giovanni, Antonio, Anna ed Emilia, figli.
5264	Id.	262	Id.	Ugrin Antonio fu Matteo . .	10-9-1908 - Villa di Rovigno	Ogrini	Barbaro Maria di Giorgio, moglie; Giorgio, fratello; Dobrovich Maria fu Andrea, madre.
5265	Id.	3255	Id.	Banovaz Giuseppe fu Giuseppe	1-6-1883 - S. Pietro in Selve	Banova	Vodopia Angela di Giuseppe, moglie; Maria, figlia.
5266	Id.	3253	Id.	Banovaz Francesco fu Vincenzo	15-11-1876 - S. Pietro in Selve	Banova	Mazzucca Caterina fu Francesco, moglie; Francesco, Giuseppe, Amalia, Luigi, Giovanni e Maria, figli.
5267	Id.	3257	Id.	Banovaz Marco fu Giuseppe .	15-4-1860 - S. Pietro in Selve	Banova	Banovaz Casimiro di Martino, nipote; Banovaz Marianna di Marco, nipote; Natalia, Maria, Leopoldo, Floriano e Giuseppe, pronipoti.
5268	Id.	3252	Id.	Banovaz Felice fu Martino .	25-2-1878 - S. Pietro in Selve	Banova	Vizzel Anna fu Giuseppe, 2ª moglie; Maria ed Albina Caterina, Giovanni, Angelina, Giuseppe Francesco e Vladimiro, figli.
5269	Id.	3256	Id.	Banovaz Giuseppe fu Simone.	14-9-1888 - S. Pietro in Selve	Banova	Sgrablich Maria di Pietro, moglie; Carlo Sussan, Francesco e Liberato, figli; Antonio, fratello; Lazzarich Eufemia fu Filippo, madre.
5270	4-7-1934	3287	Id.	Brecevich Tomaso fu Andrea.	9-12-1859 Antignana	Breccia	Pamich Lucia fu Giovanni, moglie; Giuseppe, Caterina, Marco, Eufemia ed Anna, figli.
5271	Id.	3288	Id.	Brecevich Tomaso di Biagio .	11-12-1902 - Antignana	Breccia	Dusman Rosa di Pietro, moglie; Giovannina, Maria e Mario, figli.
5272	Id.	3283	Id.	Brecevich Matteo di Matteo .	14-4-1897 - Antignana	Breccia	Legovich Eufemia fu Giorgio, moglie; Stefano, Maria ed Antonio.
5273	Id.	3281	Id.	Brecevich Antonio fu Giuseppe	9-1-1868 - Antignana	Breccia	Mazzucca Francesca fu Giuseppe, moglie; Giuseppe e Marco, figli.
5274	Id.	3277	Id.	Bratulich Matteo fu Matteo .	14-10-1903 - Corridico di Antignana	Bartoli	Raico Maria di Gregorio, moglie; Matteo, figlio; Caterina, sorella; Comazza Agata fu Giovanni, madre.
5275	Id.	3285	Id.	Brecevich Simone fu Valentino	5-10-1862 - Antignana	Breccia	Runco Giuseppina fu Giuseppe, moglie; Giovanna, maria, Giuseppe e Valentino, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5276	4-7-1934	1665	Pola	Pocraiaz Simone fu Simone	24-2-1870 - Villa di Rovigno	Pancrazi	Pocraiaz Fosca fu Nicolò, moglie; Giovanni e Simone, figli; Zovich Emilia di Giovanni nuora; Mario Michele e Maria, nipoti.
5277	Id.	1032	Id.	Rusich Antonio di Antonio	17-1-1900 - Villa di Rovigno	Russi	Ladavaz Maria fu Antonio, moglie; Antonio, Jolanda-Maria ed Albino, figli.
5278	Id.	1034	Id.	Rusich Antonio fu Simone	26-5-1867 - Villa di Rovigno	Russi	Pagacnik Maddalena fu Maddalena, moglie; Eusebio, Albina, Ida e Simone, figli; Bosaz Emilia fu Giuseppe, nuora; Rusich Maria di Simone, nipote.
5279	Id.	1664	Id.	Pocraiaz Simone fu Simone	23-7-1856 - Villa di Rovigno	Pancrazi	Cmpich Elena fu Michele, moglie; Matteo, figlio, nato dalla fu Sossich Maria; Pocraiaz Agata di Giovanni, nuora; Olga e Giuseppe, nipoti; Braicovich Maria di Simone, moglie di Pocraiaz Giuseppe.
5280	Id.	3240	Id.	Brainovich Giorgio fu Giorgio	2-2-1884 - Villa di Rovigno	Braino	Giuseppe e Maria, figli.
5281	Id.	3238	Id.	Brainovich Antonio fu Pietro	1-7-1894 - Villa di Rovigno	Braino	Pocraiaz Eufemia di Giovanni, moglie; Maria, Isidoro ed Emilia, figli.
5282	Id.	3239	Id.	Brainovich Antonio fu Simone	28-3-1880 - Villa di Rovigno	Braino	Laghigna Eufemia fu Gregorio; moglie; Simone, Maria, Eufemia-Emilia, Antonio, Anna, Aurora e Giovanni, figli.
5283	Id.	1277	Id.	Babich Giuseppe fu Giovanni	22-3-1901 - Tupliacco di Pisino	Babici	Marzan Giovanna di Giovanni, moglie; Giulia, Angela ed Anna, figlie; Antonio ed Angelo, fratelli; Clagnaz Giovanna fu Paolo, madre.
5284	Id.	1285	Id.	Bacchiaz Francesco di Francesco	23-2-1902 - Pedena di Pisino	Bacchia	Aninich Anna di Antonio, moglie; Vittorio e Guerrino, figli.
5285	Id.	3293	Id.	Bellaz Giuseppe fu Matteo	11-1-1878 - Vermo di Pisino	Bellazzi	Juricinovich Maria fu Matteo, moglie; Francesco, Matteo, Giovanni, Antonio, Antonia e Maria, figli; Lovrinich Antonia fu Lorenzo, madre.

AVVISO DI RETTIFICA.

Il Regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2282, concernente la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile a favore dei funzionari consolari e degli impiegati addetti ai Consolati della Svizzera in Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1936, n. 11, è stato indicato nel titolo come R. decreto-legge, anzichè R. decreto.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 30 gennaio 1936-XIV, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

(275)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 3 febbraio 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale.

(276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° febbraio 1936-XIV - N. 26.

S. U. A. (Dollaro)	12,40	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62,10	Polonia (Zloty)	236,73
Francia (Franco)	82,75	Spagna (Peseta)	170,02
Svizzera (Franco)	408,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	69,725
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902)	66,75
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	45,25
Canadà (Dollaro)	12,43	Prest. redim. 3,50 % - 1934	67,025
Cecoslovacchia (Corona)	52,12	Obbl. Venezie 3,50 %	82,775
Danimarca (Corona)	2,78	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	94,025
Germania (Reichsmark)	5,0454	Id. id. 5 % Id. 1941	93,975
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,975
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	81 —
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 febbraio 1936-XIV - N. 27.

S. U. A. (Dollaro)	12,39	Olanda (Fiorino)	8,5034
Inghilterra (Sterlina)	62 —	Polonia (Zloty)	236,86
Francia (Franco)	82,75	Spagna (Peseta)	170,02
Svizzera (Franco)	408,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	70,175
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902)	66,25
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	45,425
Canadà (Dollaro)	12,42	Prest. redim. 3,50 % - 1934	67,20
Cecoslovacchia (Corona)	52,12	Obbl. Venezie 3,50 %	82,775
Danimarca (Corona)	2,775	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,075
Germania (Reichsmark)	5,0454	Id. id. 5 % - Id. 1941	94,15
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	81 —
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	81,025
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	170320	24,50	Lo Cicero *Giuseppina* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mortellaro Concetta, ved. di Lo Cicero Giuseppe, dom. a Bivona (Girgenti).	Lo Cicero *Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	758925	490 —	Belletti *Salvatore* fu *Nicolao*, dom. a Bioglio (Novara); con usufrutto a Belletti *Verena* fu *Nicolao*.	Belletti *Salvatore-Silvio-Bartolomeo* fu *Nicola*, dom. come contro; con usufrutto a Belletti *Olimpia-Verena* fu *Nicola*
Id.	255353	105 —	Micotti avv. Giovanni di Giacinto, dom. ad Oggebbio (Novara); con usuf. vital. a Macchi *Carlotta* fu Angelo, nubile, dom. a Cannobio (Novara).	Micotti avv. Giovanni di Giacinto, dom. come contro; con usuf. vital. a Macchi *Giuseppa-Domenica-Carlotta* fu Angelo, nubile, dom. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	337822	430,50	Corino Francesco fu Giovanni, dom. a Casal Monferrato (Alessandria).	Corino Francesco fu Giovanni, *interdetto sotto la tutela di Corino Clemente fu Giovanni*, dom. come contro.
Id. Id.	107463 107870	470,50 535,50	Licci *Cristina* fu Francesco-Antonio, moglie di Carrozzini Diego fu Carlo, dom. a Lecce, vincolata.	Licci *Maria-Cristina* fu Francesco-Antonio, moblie, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	141636	700 —	Barale *Adele* di Giovanni, moglie di Ernesto Bogliani, dom. a Torino, vincolata.	Barale *Maria-Angela-Adele* di Giovanni, moglie, ecc. come contro, vincolata.
Id.	611832	70 —	*Chareum Luigia* fu *Casimiro*, moglie di Garnier Augusto, dom. a Bardonecchia (Torino).	*Chareun Maria-Luigia* fu *Giuseppe*, moglie, ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	392557	700 —	Camisasca Arrigo fu Pietro, dom. a Cremona, ipotecata ai termini e per gli effetti della legge 9-2-1928, n. 371, pel matrimonio da contrarsi da Camisasca Guido di Arrigo, capitano nel R. Esercito, con Garimberti Alfreda di *Errico*.	Camisasca Arrigo fu Pietro, dom a Cremona, ipotecata ai termini e per gli effetti della legge 9-2-1928, n. 371, pel matrimonio da contrarsi da Camisasca Guido di Arrigo, capitano nel R. Esercito, con Garimberti Alfreda di *Cesare-Arrigo*.
Id.	128807	210 —	*Tremonti Teresa* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre *Tremonti* Barbara, fu Rocco, ved. *Tremonti*, dom. a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	*Tremonte* Maria-Teresa fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre *Tremonte* Barbara fu Rocco, ved. *Tremonte*, dom. come contro.
Id.	255888	371 —	Tremonte *Teresa* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tremonte Barbara fu Rocco, dom. a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	Tremonte *Maria Teresa* fu Angelo, minore ecc., come la precedente.
Id.	251853	40 —	Pignatelli Anna fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre *Conforti* Isolina, ved. di Pignatelli *Luigi*, dom. a Catanzaro Marina (Catanzaro).	Pignatelli Anna fu *Vito-Luigi*, minore sotto la p. p. della madre *Conforto* Isolina, ved. di Pignatelli *Vito-Luigi*, dom. come contro.
Cons. 5 % Polizza Comb.	22876	20 —	*Scripano* Calogero di Filippo, dom. a Naro (Girgenti).	*Schipani* Calogero di Filippo, dom. a Naro (Girgenti).
Cons. 3,50 % (1906)	119072	165 —	Cavallo *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Ivrea (Torino).	Cavallo *Caterina-Aventina-Teresa* fu Giovanni, dom. come contro
Id. Id.	826985 826987	402,50 402,50	Bosso Giacomo } Bosso Teresa } di Valentino, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a Torino, con usufr. vital. a Cavallo Teresa fu Giovanni, vedova di Ettore Gerina dom. a Torino.	Intestate come contro, con usuf. vital. a Cavallo *Caterina-Aventina-Teresa* fu Giovanni, ved. ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934) Id. Id. Id.	290087 802112 239088 802111	4.133 — 385 — 2.136 — 381 —	Bosso Giacomo } Bosso Teresa } di Valentino, minori ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Id. Id.	196005 203673	420 — 420 —	Mazzari Ada fu Dante moglie di Gerardi Ariosto con usuf. ad Arcagni *Dirce* fu Francesco, nubile, dom. a Parma.	Intestate come contro; con usuf. ad Arcagni *Dircea* fu Francesco, nubile, dom. a Parma.
Id. Id. Id. Id. Id. Id.	195006 203670 195008 203661 195006 203667	420 — 420 — 420 — 420 — 420 — 420 —	Mazzari Dantea } Mazzari Lidnino } Mazzari Annita } fu Dante, nubile ... nubile domiciliati a Milano, con usuf. come la precedente.	Intestate come contro e con usuf. come la precedente.
Id.	324167	35 —	Spigno *Antonietta* fu Nicola, moglie di Dolmetta Vincenzo, dom. a Taggia (Imperia).	Spigno *Maria-Antonia* fu Nicola, moglie ecc. come contro.
Id.	146480	385 —	Valori Giuseppe fu Lorenzo, dom. a Moncalieri (Torino); con usuf. vital. a Bertero *Margherita* fu Giuseppe, ved. di Valori Lorenzo, dom. a Moncalieri (Torino).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bertero *Maria-Margherita* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(212)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Camastra-Sottofari-Cipolla in provincia di Agrigento.

Con R. decreto 24 ottobre 1935, n. 9825, registrato dalla Corte dei conti il 26 novembre 1935, al registro 29, foglio 264, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario Camastra-Sottofari-Cipolla nei comuni di Naro e Licata (Agrigento).

(211)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Trecastagni-Cicirello » in provincia di Catania.

Con R. decreto 14 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 16 del mese successivo al registro 31, foglio 236, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Trecastagni-Cicirello » in provincia di Catania.

(242)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Sopraelevazione Acque Zagara » in provincia di Messina.

Con R. decreto 24 ottobre 1935, n. 9561, registrato alla Corte dei conti il 26 del mese successivo al registro 29, foglio 265, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Sopraelevazione Acque Zagara » in provincia di Messina.

(243)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara.

Con R. decreto 23 dicembre 1935-XIV, il termine assegnato al signor avv. Antonio Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara, è stato prorogato al 31 marzo 1936-XIV.

(244)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto 23 dicembre 1935-XIV il termine assegnato al cav. dott. Vittorio de Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como, è stato prorogato al 31 marzo 1936-XIV.

(245)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa muratori braccianti ed affini, con sede in Bassanello, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(239)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa agricola sindacale braccianti di Godo, S. Michele e Fornace, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministero per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(240)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per il conferimento di un posto di capo tecnico principale e di due posti di primo capo tecnico nel ruolo del personale industriale ed agricolo dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista l'adesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1935, n. 4001/1.3.1 e 26 settembre 1935, n. 4858/2.5.1.3.1.;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze in data 8 dicembre 1935, n. 119403;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli scientifici e pratici per il conferimento di un posto di capo tecnico principale (grado 8°, gruppo *B*) e di due posti di primo capo tecnico (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo del personale industriale ed agricolo dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Dei detti tre posti, due sono riservati per il ramo industriale, uno per quello agricolo.

Art. 2. — Il concorso è riservato esclusivamente ai funzionari dello Stato di gruppo *A* e *B* qualunque sia la loro età purchè vi sia il consenso dell'Amministrazione alla quale appartengono e che abbiano prestato ottimo servizio.

Essi dovranno rivestire nei ruoli di provenienza il medesimo grado cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Art. 3. — Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine della presentazione delle domande essere provvisti, per l'assunzione nel ruolo industriale, del diploma di perito tecnico o di perito industriale, conferito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 agosto 1931, n. 889, o di diploma di perito industriale capo tecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o di diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale della Scuola « A. Volta » di Napoli o altri titoli equipollenti; per l'assunzione nel ruolo agricolo, di diploma di perito agrario rilasciato dalle ex scuole agrarie, medie Regie o da quelle pareggiate: Istituto agrario « Vegni » di Capezzine (Arezzo) e Scuola media di agricoltura « Stanga » di Cremona, o dagli attuali istituti tecnici agrari Regi o da quelli pareggiati (Capezzine o Cremona) o altri titoli equipollenti.

Dovranno anche i candidati dimostrare di essere iscritti al P.N.F.

Art. 4. — Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

I vincitori del concorso saranno collocati nei ruoli dei capi tecnici di grado 8° e 9° nello stesso grado e con l'anzianità raggiunta nei ruoli di provenienza.

Costituirà ragione di preferenza l'avere appartenuto all'Amministrazione della giustizia.

Art. 5. — Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione urgente.

Art. 6. — Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende firmato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Tale stato di servizio dovrà contenere le qualifiche di carriera e dovrà essere accompagnato da un rapporto informativo a firma del capo della Amministrazione con la indicazione del nulla osta per il passaggio richiesto ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1935, n. 497;

b) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 18 dicembre 1933.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e gli invalidi, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o dell'abituale loro residenza.

I marittimi, imbarcati su navi mercantili durante la guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati;

c) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

d) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi), da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due Vice segretari del P.N.F. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si (150)

conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 7. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi tre concorrenti riusciti idonei in ordine di merito, salvo le preferenze di cui all'art. 4.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8. — I vincitori del concorso conseguiranno subito la nomina a capo tecnico principale (grado 8°) od a primi capo tecnico (grado 9°) con le modalità di cui al 2° comma del citato art. 4 del presente decreto.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto in conformità dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(268)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per il conferimento di 3 posti di capo tecnico industriale aggiunto nell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista l'adesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1935, n. 4091/1.3.1 e 26 settembre 1935, n. 4858/2.5.1.3.1;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze in data 8 dicembre 1935-XIV - Div. V, n. 119403;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami per il conferimento di n. 3 posti di capo tecnico industriale aggiunto nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena di grado 11°, gruppo *B*.

Art. 2. — Il concorso è riservato esclusivamente ai dirigenti tecnici del personale aggregato penitenziario, qualunque sia la loro età, che prestino servizio presso l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena almeno dal 31 dicembre 1928 e che siano forniti del titolo di studio di cui all'articolo seguente.

Art. 3. — Gli aspiranti al concorso di capotecnico industriale aggiunto debbono, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di perito tecnico o di perito industriale conferito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 agosto 1931, n. 889 o di diploma di perito industriale capotecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o di diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale nella Scuola « A. Volta » di Napoli o altri titoli equipollenti.

Dovranno anche i candidati dimostrare di essere iscritti al P.N.F.

Art. 4. — Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

Art. 5. — Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate, entro il termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione urgente.

Art. 6. — Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) stato di servizio civile; accompagnato da un rapporto informativo a firma del direttore dell'Istituto dal quale il concorrente dipende;

b) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 18 dicembre 1933.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e gli invalidi, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o dell'abituale loro residenza.

I marittimi, imbarcati su navi mercantili durante la guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati;

c) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 3, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

d) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi) da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

e) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione al P. N. F., nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per la ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due vice segretari del P.N.F. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministero.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 7. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*; gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultanti idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno:

1° su un tema di cultura tecnica industriale;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da poter tenere registri di contabilità per le officine.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specialmente carceraria, e di contabilità generale dello Stato;

2° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende industriali;

3° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro), leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai; leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8. — I vincitori del concorso saranno nominati capi tecnici industriali aggiunti (grado 11°, gruppo *B*) e conserveranno, quale assegno riassorbibile, l'eccedenza del trattamento economico di cui attualmente sono provvisti rispetto a quello del grado iniziale del nuovo ruolo: tale trattamento, ivi compreso l'assegno differenziale, riassorbibile, non potrà eccedere quello massimo inerente al grado conseguito.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, in conformità dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(269)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.